

Assenze

La normativa prevede che: DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita

“[...]ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Quindi è errato e fuorviante parlare di giorni d’assenza.

la Circolare n.20, 4 marzo 2011 spiega cosa è l’orario annuale personalizzato

[..] Personalizzazione del monte ore annuo L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”. A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe [..]

Qui abbiamo il primo problema se un alunno non si avvale della religione cattolica, dobbiamo togliere le 33 ore annuali di religione.

Il monte ore annuale è quindi, se poniamo che vi siano 33 settimane di 32 ore

$$\text{monte ore} = 33 \times 32 = 1056$$

mentre il monte ore per chi non avvale è, ponendo che vi siano 33 ore di religione,

$$\text{monte ore} = 33 \times 32 - 33 = 1023$$

Le conseguenze di questo è che l’alunno che non si avvale ha una percentuale di assenze, a parità di numero, maggiore rispetto a quello che si avvale. Esempio Pierino e Carlo hanno 200 ore di assenza, Pierino si avvale Carlo no quindi

$$\text{Assenze Pierino} = \frac{200}{1023} \times 100 = 20\%$$

$$\text{Assenze Carlo} = \frac{200}{1056} \times 100 = 19\%$$

Assenze Spaggiari

Il registro elettronico Spaggiari ha tre modi diversi per calcolare le assenze per gli alunni. Il coordinatore ha accesso a questi tramite il percorso

Coordinatore -- > Stampe Registro -- > Assenze

Su assenze e presenze Il registro elettronico tiene conto delle ore di assenza e presenza di un alunno in base a quello che inserisce durante la firma appello, quindi un errore, una mancata firma etc. causa dei calcoli non corretti

$$PA = \frac{Assenze}{Assenze + Presenze} \times 100$$

Su monte ore annuali Le ore di assenza vengono divise per il monte ore annuale

$$PA = \frac{Assenze}{1056} \times 100$$

Su monte ore attuale Le ore di assenza vengono divise per il monte ore attuale cioè per il totale delle ore che la classe ha attualmente svolto. Queste ore sono calcolate dal registro dopo l'inserimento dell'orario settimanale, orario annuale, eventuali chiusure per forza maggiore inserite nel registro.

$$PA = \frac{Assenze}{Monte\ ore\ attuale} \times 100$$

Facciamo alcuni esempi pratici

A oggi, 16 maggio abbiamo in una classe, questa situazione:

Alunno	P	A	P+A	MoA	%PeA	%MO	%MoA
1	506	130	636	951	20	12	14
2	763	64	827	951	7	6	7
3	627	200	827	951	24	19	21
4	680	145	825	951	17	14	15

Aggiungiamo che 1 è arrivato durante l'anno scolastico. La percentuale per quanto esprime la normativa è MO perché riferita al monte ore annuale.

Riferimenti bibliografici

validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

2011 *Circolare n.20 4 marzo 2011*, https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/cm20_11.pdf/2051f782-fe1f-4d58-8ef1-6b29b221b28c.

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

2009 *DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122*, (GU Serie Generale n.191 del 19-08-2009)note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/8/2009, <https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-08-19&task=dettaglio&numgu=191&redaz=009G0130&tmstp=1251275907525>.